

Confraternita di San Pietro Apostolo

fondata il 5 settembre 1599 a Porto Maurizio

Statuto Organico

Redatto in data 22 maggio 1932 dal Commissario Straordinario Giacomo Leonardo Daneri, nominato da S.E. Vescovo di Albenga il 14 gennaio 1930 con decreto 27 con l'assistenza del segretario Giuseppe Rapetti

Depositato dal 13 al 20 luglio 1932 nella sede della Confraternita

Notificato il deposito a tutti i confratelli senza alcuna opposizione

Approvato, con delibera commissariale il 29 luglio 1932



— III —
SAN PIETRO APOSTOLO
IMPERIA - PORTO MAURIZIO
— 22 —

STATUTO ORGANICO

= CAPO I° =

= ORIGINE - SCOPO - MEZZI =

Art. 1.

La Confraternita di San Pietro Apostolo, già dei Disciplinanti, costituita, in Porto Maurizio, per atto 6 Settembre 1595, rogato Curotti, con la riunione delle preesistenti Confraternite della SS. Trinità per i Pellegrini, della SS. Annunziata e di Santa Catterina V.M. (aggregata dal 1725 all' Arciconfraternita del Gonfalone di Roma) é giuridicamente riconosciuta in Ente Morale e sottoposta alla giurisdizione dell' Ordinario Diocesano di Albenga.

Deve attenersi alle disposizioni sancite dal Codice di Diritto Canonico, dal Sinodo Diocesano ed é retta dal presente Statuto.

Art. 2.

Fine della Confraternita é l' esercizio del Culto; finalità che alla Pia Associazione veniva formalmente riconosciuta col Regio Decreto 28 Maggio 1931 N° 696, col quale, in ottemperanza al disposto dell' Art. 29 lett.C) del Concordato Lateranense II Febbraio 1929 e dell' Art. 17 della Legge 27 Maggio 1929 N° 848, veniva assegnata -quanto al funzionamento ed amministrazione- alla dipendenza dell' Autorità Ecclesiastica.

Art. 3.

La Confraternita provvede al raggiungimento del proprio fine con i seguenti mezzi:

- a) con le rendite dei beni che possiede in proprio;
- b) con i Contributi dei Confratelli di cui all' Art.5 del presente Statuto;
- c) con elemosine e sussidi eventuali.

Il Patrimonio della Confraternita si é formato, in massima parte, dalle liberalità di ignoti benefattori e per la rimanenza da lasciti di persone pie, tra le quali si ricordano: la famiglia Barla e Domenico Gastaldi, Don Gerolamo Bascheri, Stefano Massabò di Massabovi, Bartolomeo Natale Giribaldo di Montegrazie, Michele Siccardi di Artallo. Esso -presentemente- é costituito da fabbricati, Rendita pubblica, Censi, Arredi sacri; il tutto come dettagliatamente risulta dal Registro Inventario, a cui si farà riporto.

= CAPO II° =

COMPOSIZIONE DELLA CONFRATERNITA - DIRITTI E DOVERI DEI CONFRATELLI - ASSEMBLEA GENERALE.

Art. 4

La Confraternita si compone di Confratelli regolarmente accettati ed iscritti, che assumano impegno di zelare l' incremento dell' Associazione con la loro assiduità e col versare una tassa annuale, la di cui misura sarà determinata nel Regolamento Interno del Pio Ente.

Dall' Assemblea Generale potranno venir proclamati " Confratelli Benemeriti" coloro che avranno versato alla Cassa dell' Associazione un' oblazione di almeno Lire Mille o che, per l' opera prestata a favore dell' Associazione stessa - avranno palesemente acquistato titolo di gratitudine.

Art. 5.

Possono soltanto essere ammessi a far parte della Confraternita coloro i quali abbiano i seguenti requisiti:

- a) siano di sesso maschile;
- b) abbiano raggiunta l' età di almeno dodici anni;
- c) siano militanti nella Religione Cattolica, cioè esattamente os=

/ . /

servanti dei Comandamenti di Dio e della Santa Chiesa;
d). siano di condotta morigerata e non abbiano mai subita condanna per causa infamante.

Art. 6.

Gli appartenenti alla Confraternita hanno il dovere:

- a) di pagare alla Cassa dell' Associazione una Tassa od Oblazione d' ingresso, proporzionata alla loro età e condizione economica, volta per volta precisanda nella Deliberazione di ammissione;
- b) di pagare una Tassa o quota annuale di concorso, come indicato all' Art. 4;
- c) presenziare -salvo legittimo impedimento- alle sacre funzioni che si celebrano nell' Oratorio; alle Processioni a cui interviene in corpo la Confraternita ed all' accompagnamento funebre di Confratelli defunti ed alle adunanze dell' Assemblea Generale.

I Confratelli Benemeriti sono esonerati dalla tassa d' iscrizione e dalla tassa annuale di cui alle lettere a) e b) del presente Articolo.

Art. 7.

Gli ascritti alla Confraternita:

- a) fruiscono, in vita, "servatis servandis" di tutte le Indulgenze e grazie spirituali concesse dai Sommi Pontefini alla nostra Associazione;
- b) godono, in morte, -purché correnti nella soddisfazione delle loro quote annuali- del diritto al funebre accompagnamento e della suffragazione della loro anima con Ufficio funebre e celebrazione di messe, come più dettagliatamente darà determinato sul Regolamento.

Art. 8.

Gli Associati che trasgredissero alle prescrizioni del presente Statuto od offendessero il decoro dell' Istituzione, od in qualsiasi

/ . /

modo ne danneggiassero gli interessi, saranno chiamati a scolarsi e qualora non rispondessero o non fossero ritenute giustificatorie le adotte ragioni, saranno sottoposti alle seguenti pene disciplinari a seconda della gravità del singoli casi:

- a) ammonizione fatta con lettera del Priore;
- b) perdita temporanea del diritto al voto ed alla eleggibilità;
- c) destituzione dalle cariche sociali;
- d) espulsione dalla Confraternita.

/-----| Art. 9. |-----/

Qualunque Associato che non voles e più far parte della Confraternita dovrà presentare le proprie dimissioni motivate per iscritto.

Saranno cancellati dai Ruoli i morosi di tre anni nel pagamento delle loro quote, esclusa quella dell' anno in corso; prima però della cancellazione gli interessati saranno premoniti con lettera particolare o per collettivo avviso, e non ottemperando al loro dovere entro dieci giorni, verranno senz' altro radiati con provvedimento Decretorio del Priore, salvo casi eccezionali, nei quali interverrà il Consiglio d' Amministrazione.

I Confratelli che, per qualsiasi motivo, cessano di far parte della Confraternita perdono sul fatto ogni diritto che possono avere rispetto alla stessa.

Art. 10.

L' Assemblea Generale della Confraternita si compone di tutti i Confratelli ed é presieduta dal Priore o da chi ne tiene le veci.

In considerazione della loro liberalità od opera prestata, sono pure eccezionalmente ammessi all' Assemblea Generale, con voto tanto consultivo ché deliberativo e con diritto di eleggibilità alle cariche della Confraternita, i Confratelli Benemeriti.

Art. 11

Dei Confratelli Effettivi od Ordinari non possono prender parte

alle Deliberazioni dell' Assemblea Generale e non sono eleggibili ad alcuna carica?

- a) i morosi, ossia coloro che non avessero soddisfatte le loro quote da due anni, non computata quella dell' anno in corso;
- b) i Novizi, ossia coloro che non avessero compiuto ancora il primo anno di ascrizione alla Confraternita.

Art. 12.

Spetta all' Assemblea Generale :

- a) deliberare sull' ammissione, sulle dimissioni e sulla espulsione dei Confratelli Ordinari ed Effettivi ed alla proclamazione dei Confratelli Benemeriti;
- b) nominare il Consiglio d' Amministrazione del Pio Ente;
- c) approvare i Bilanci ed i Conti Consuntivi;
- d) deliberare sulle liti da intentare o sostenere;
- e) deliberare sulle modificazioni al presente Statuto e sui Regolamenti interni;
- f) deliberare sulle trasformazioni di patrimonio;
- g) deliberare sulle eventuali opposizioni dei Confratelli alle Deliberazioni adottate dall' Amministrazione;
- h) deliberare sulle pratiche che eccedono il carattere ed i termini dell' ordinaria amministrazione;
- i) deliberare in genere su tutti gli affari che interessano la Confraternita e che non siano di competenza del Consiglio d' Amministrazione.

Art. 13.

L' Assemblea Generale sarà convocata, ordinariamente, due volte all' anno per l' approvazione del Bilancio preventivo e per l' approvazione del Conto Consuntivo, riferibile all' Esercizio Finanziario scaduto ; sarà pure convocata ogni triennio, quando cioè occorre addivenire alla rinnovazione del Consiglio d' Amministrazione.

Straordinariamente sarà convocata allorché il Consiglio di

Amministrazione lo creda necessario o quando vi sia richiesta da parte dell' Autorità competente, o quando infine vi sia domanda -con comunicazione dello scopo- sottoscritta almeno da quindici Confratelli, nel qual caso il Consiglio d' Amministrazione ha stretto obbligo di indire l' adunanza entro quindici giorni dalla data della presentazione della domanda stessa.

Art. 14.

La convocazione dell' Assemblea Generale dovrà essere preannunziata agli interessati mediante avviso contenente l' ordine del giorno da trattare, sottoscritto dal Priore o da chi ne funge le veci e che dovrà restare pubblicato per tre giorni consecutivi -incluso quello dell' adunanza- nella Sede della Confraternita e nei principali punti della Città.

Tale formalità di pubblicazione si potrà omettere qualora si ritenesse opportuno far recapitare avviso individuale a tutti i Confratelli aventi diritto al voto, effettuando il recapito al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima da quello fissato per l' adunanza stessa.

Art. 15.

Fatta eccezione per la nomina od elezione degli Amministratori, qualsiasi proposta sulla quale dovrà deliberare l' Assemblea Generale sarà precedentemente discussa -in propria adunanza- dal Consiglio d' Amministrazione, che dovrà, sulla stessa, far conoscere il proprio parere, sia per l' accoglimento che per il rigetto.

Una proposta d' iniziativa del Consiglio d' Amministrazione, che fosse stata rigettata dall' Assemblea Generale, non potrà essere riproposta dallo stesso Consiglio, per tutto il tempo normale della propria nomina.

Art. 16.

Le Deliberazioni dell' Assemblea Generale per essere valide devono prendersi con l' intervento della metà più uno dei Confratelli

/ . /

aventi diritto al voto, nelle adunanze di prima convocazione, e devono essere adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti; a parità di voti la proposta s' intenderà respinta.

Trattandosi di apportare modificazioni allo Statuto od al Regolamento Interno oppure di provvedere sulla revoca di Amministratori o sulla eventuale espulsione di qualche Confratello, la Deliberazione non avrà validità se non adottata dalle due terze parti degli intervenuti all' adunanza, previa successiva conferma dell' Autorità competente.

Nel numero necessario alla validità delle adunanze, di cui alla la parte del presente Articolo, non sono conteggiabili i Confratelli residenti fuori del I° Capoluogo del Comune di Imperia (Porto Maurizio).

Chi fa parte della Confraternita non può intervenire a discussioni o deliberazioni, né prender parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi suoi o dei parenti od affini sino al 4° grado, od interessi di stabilimenti da lui amministrati o di Corpi morali di cui avesse una rappresentanza, o di persone con le quali fosse legato con vincolo di società in nome collettivo od in accomandita semplice o di associazione in partecipazioni.

Per le adunanze di 2a Convocazione si richiede la presenza di almeno dieci Confratelli.

Art. 17.

Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti: hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone o quando vi sia richiesta di almeno un terzo degli adunati.

Art. 18.

I processi verbali delle Deliberazioni devono essere motivati e contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti discussi: essi devono far menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve con le quali taluno dei Confratelli abbia inteso spiega-

re o giustificare il proprio voto.

Detti processi verbali sono stesi dal Segretario, firmati da lui, dal Priore Presidente o da chi ne funge le veci e dal Confratello più anziano d'ascrizione fra i presenti all'adunanza; in caso di contemporanea ascrizione dal più vecchio di età.

Ove l'approvazione e la firma del verbale non potesse avvenire prima dello scioglimento della seduta, potrà essere delegata al Priore ed al Segretario.

= CAPO III° =

= DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLA CONFRATERNITA =

Art. 19.

Il Consiglio d'Amministrazione della Confraternita si compone di Sette Membri (incluso il Priore che ne è il Presidente) chiamati Consiglieri.

Essi vengono eletti, a scrutinio segreto, dalla convocazione generale dei Confratelli a termini dell'Art. 12 lett. b) e con le modalità precisate nel Regolamento Interno; - salvo revoca da parte dell'assemblea Generale in caso di riconosciuto demerito - durano in carica un triennio e possono essere rieletti consecutivamente senza alcuna interruzione.

Chi è nominato in surrogazione straordinaria stà in ufficio quante avrebbe dovuto starvi il surrogato.

Gli Amministratori rimangono normalmente in carica fino a che i rispettivi successori abbiano assunto l'ufficio.

Art. 20.

Non possono essere nominati a far parte del Consiglio d'Amministrazione della Confraternita e se eletti decadono dalla carica:

- a) i Confratelli che non sono elettori a termini dell'Art. II del presente Statuto;
- b) i Confratelli che non sappiano leggere e scrivere;
- c) i Confratelli che non abbiano compiuto il 21° anno di età;
- d) i salariati o stipendiati dalla Confraternita;

- e) i Confratelli che siano stati dall' Autorità competente dichiarati inadempienti all' obbligo della presentazione dei Conti della Confraternita o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei Conti resi e non abbiano riportato quitenza finale del risultato della loro gestione;
- f) chi abbia lite vertente con la Confraternita.

Non possono infine appartenere contemporaneamente al Consiglio d' Amministrazione della Confraternita, gli ascendenti ed i discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero, lo zio ed il nipote.

Art. 21.

Spetta al Consiglio d' Amministrazione:

- a) provvedere alla nomina del Priore, del Vice Priore e degli altri Ufficiali, la di cui elezione non sia di competenza dell' Assemblea Generale;
- b) deliberare sulle pene disciplinari di cui alle lett. a), b), c) dell' 1° Art. 8 del presente Statuto;
- c) preparare i Regolamenti Interni d' amministrazione, il progetto di Bilancio preventivo da sottoporre all' approvazione dell' Assemblea Generale; fissare la data e l' ordine del giorno delle adunanze dell' Assemblea Generale medesima;
- d) provvedere all' amministrazione dei beni della Confraternita ed alla erogazione delle rendite nei margini consentiti dal Bilancio preventivo, approvato dall' Assemblea Generale e sanzionato dall' Autorità competente;
- e) nominare, sospendere e licenziare gli impiegati e salariati e fare con essi le relative convenzioni;
- f) deliberare, in genere, su tutti gli affari d' ordinaria amministrazione e su quanto non sia di competenza dell' Assemblea Generale.

Art. 22.

Il Consiglio d' Amministrazione rappresenta l' Assemblea Generale nell' intervallo delle sue riunioni, mantenendo ferme le delibera-

/ . /

zioni dell' Assemblea medesima.

Detto Consiglio d' Amministrazione prende sotto la sua responsabilità dette Deliberazioni che altrimenti spetterebbero all' Assemblea Generale, quando l' urgenza sia tale da non permetterne la convocazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore all' ultima adunanza dell' Assemblea medesima.

Di queste Deliberazioni ne sarà fatta relazione all' Assemblea Generale, nella sua prima adunanza, affine di ottenerne la ratifica.

Art. 23.

Le adunanze dell' Amministrazione sono ordinarie e straordinarie: le prime hanno luogo almeno ogni trimestre, nei giorni determinati dal Priore; le altre qualora lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del Priore, sia per disposizione dell' Autorità competente, sia infine per domanda sottoscritta, con motivazione della richiesta, da parte di almeno due Consiglieri, nel qual caso il Priore ha stretto obbligo di indire la convocazione entro dieci giorni dalla data della presentazione della richiesta stessa.

L' invito ad intervenire alle adunanze Consiglieri deve essere firmato dal Priore o da chi ne fa le veci e comunicato ai componenti insieme all' ordine del giorno - almeno ventiquattr'ore prima del giorno fissata per le adunanze, eccettuati casi di urgenza, nei quali basterà che l' invito sia comunicato al domicilio dei singoli Consiglieri, almeno dodici ore prima dell' adunanza.

Art. 24.

Le deliberazioni dell' Amministrazione devono essere prese, in prima convocazione, coll' intervento almeno della metà più uno, ossia di quattro dei componenti la medesima ed adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti; in seconda convocazione saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti, tranneché sia presente il solo Presidente.

Ai componenti dell' Amministrazione sono applicabili le disposi-

zioni di cui all' ultimo capoverbo dell' Art. 16 del presente Statuto.

Non potranno inoltre i medesimi concorrere, direttamente né indirettamente o per interposta persona a contratti di compra vendita, di locazione e di appalto con la Confraternita, salvo sia stata concessa dispensa dall' Autorità competente.

Art. 25.

Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti: hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone, o quando vi sia richiesta da parte di almeno due degli Amministratori presenti all' adunanza.

Art. 26.

I processi verbali delle deliberazioni devono essere motivati e contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti discussi: essi devono far menzione delle opposizioni, dichiarazioni e riserve con le quali taluno dei componenti abbia inteso spiegare o giustificare il proprio voto.

Detti processi verbale sono stesi dal Segretario e firmati da lui e da tutti i componenti che sono intervenuti alla deliberazione.

Tuttavia il Consiglio può delegare, sia all' approvazione che alla firma del verbale il Priore, il Membro Anziano, ossia digniore fra i presenti ed il Segretario.

Art. 27. 2^o

X I Membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle adunanze Consiglieri, possono venir dichiarati decaduti.

Parimenti potranno venir dichiarati decaduti i Membri del Consiglio che -senza giustificato motivo- non prendono parte, per tre volte consecutive alle Processioni a cui la Confraternita interviene in Corpo, avvertendo che -agli effetti della decadenza- restano equiparati alle Processioni gli accompagnamenti funebri, a cui la Confraternite pren-

desse parte.

La decadenza é pronunziata -su proposta del Consiglio o di almeno quindici Confratelli- con deliberazione dell' Assemblea Generale.

Art. 28. ^{3°}

Allorquando il Consiglio d' Amministrazione, per qualsiasi motivo, avesse perduto la maggioranza numerica dei suoi componenti, dovrà essere rinnovato per intiero; in caso di parziali mancanze vi si potrà supplire dall' Assemblea Generale con la nomina di successori.

= CAPO IV° =

= DEL PRIORE =

Art. 29.

Il Priore é il Capo della Confraternita, della quale ha l' alta sorveglianza e l' intiera responsabilit  morale; rappresenta l' Ente in qualunque circostanza, anche in giudizio, e salvo sua rinunzia, é Presidente di tutte le Commissioni.

Egli é eletto -a scrutinio segreto- dal Consiglio d' Amministrazione nel proprio seno e -salvo revoca in caso eventuale di grave demerito- dura in carica un triennio e pu  essere rieletto consecutivamente senza alcuna interruzione, purch  conservi la qualit  di Consigliere.

Spetta al Priore od a chi ne fa le veci:

- a) firmare gli avvisi per la convocazione dell' Assemblea Generale dei Confratelli e dell' Amministrazione; presiedere e dirigere le adunanze;
- b) curare l' esecuzione delle deliberazioni prese e la piena osservanza delle disposizioni dello Statuto e Regolamento;
- c) dirigere la corrispondenza ufficiale e sottoscriverla;
- d) sospendere, in caso d' urgenza, e per valide ragioni gli impiegati e salariati, salvo riferirne all' Amministrazione nella sua prima adunanza;
- e) prender, in caso d' urgenza, tutte le misure conservatorie reclamato dal bisogno ed informarne tosto l' Amministrazione.

Art. 30.

In caso di assenza o di mancanza del Priore, ne funge le veci, con tutte le prerogative ed obblighi, il Vice Priore, ossia Membro Anziano dell'Amministrazione, il quale è pure eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio d'Amministrazione nel proprio seno e -salvo revoca in caso eventuale di grave demerito - dura in carica un triennio e può essere rieletto consecutivamente senza alcuna interruzione, purché conservi la qualità di Consigliere.

Coadiuvava il Priore nel disimpegno del suo ufficio, espletando quelle incombenze che dal Priore stesso gli possono venir affidate.

Art. 31.

Finalmente, in assenza o mancanza tanto del Priore quanto del Vice Priore, vi supplirà il Consigliere dignioso, ossia l'anziano di nomina; in caso di contemporanea nomina quello che ebbe maggior numero di voti; in caso di parità di voti il più anziano d'iscrizione alla Confraternita; a parità d'iscrizione il più anziano di età.

= CAPO V° =

= AVVERTENZE E NORME GENERALI =

Art. 32

Non si potrà emettere ordinativi di pagamento se prima la spesa di cui si tratta non sia stata approvata con Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione e contenuta nei limiti del relativo stanziamento di Bilancio, approvato dall'Assemblea Generale.

Per l'Amministrazione e ^{Art. 33} la contabilità dovranno esattamente osservarsi le disposizioni che saranno sancite nel Regolamento Interno.

Art. 34

In detto Regolamento Interno saranno pure determinate le attribuzioni del Segretario, Revisore dei Conti, Cappellano, Cantori ed altri

Ufficiali.

Art. 35.

Restando abrogato qualsiasi antecedente testo di Statuto o di modificazioni, il presente entrerà in vigore tosto approvato da S.E. l' Ordinario Diocesano, à sensi del Can. 715 del Codice di Diritto Canonico.

Art. 36.

Il presente Statuto Organico -dalla data della sua promulgazione- dovrà ,per copia, rimanere permanentemente affisso nella Sede del Pio Ente.

Le disposizioni in esso contenute s' intenderanno per riconosciute ed accettate da tutti gli Ascritti alla Confraternita e nessuno dei medesimi potrà allegare ignoranza delle stesse agli effetti di quanto in esso é sancito.

Imperia-PortoMaurizio- 22 Maggio 1932 (Festa della SS.Trinità)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



Il Segretario

Paolo Luisoffio

Paolo Luisoffio

= ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE =

Si attesta che il presente Statuto Organico -previa notifica a tutti i Sigg. Confratelli a mezzo dei soliti avvisi affissi sulle cantonate della Città- è stato pubblicato mediante deposito nella Sede della Confraternita dal 13 al 20 Luglio 1932, senza che contro il medesimo siano state prodotte opposizioni.

Imperia-Portoferrario 25 Luglio 1932

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Il Segretario

Rapetti Giuseppe



G. Daneri

= VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE =
(29 Luglio 1932)

L' anno del Signore Milleenovecentotrentadue, addì ventinove del mese di Luglio, in Imperia-Portoferrario e nell' Ufficio della Ven. Confraternita di San Pietro Apostolo, site nell' Oratorio omonimo:

Il Commissario per la interinale gestione della prefata Confraternita, Signor GIACOMO LEONARDO DANERI, -nominato con Decreto 14 Gennaio 1930 N° 27 di S.E. l' Ordinario Diocesano-, coll' assistenza dell' infrascritto Segretario, Signor Giuseppe Rapetti, ha adottato i seguenti provvedimenti:

= O M I S S I S =

OGGETTO: "Approvazione Statuto Organico".

Ritenuto che tra le precipue incombenze affidate all' Amministrazione Straordinaria col citato Decreto di nomina vi era inclusa

/ . /

quella di provvedere alla compilazione di uno Statuto per la Confraternita, meglio rispondente alle mutate condizioni dei tempi ed al nuovo diritto sancito col Concordato Lateranense dell' 11 Febbraio 1929;

Considerato che detto Decreto di nomina veniva provocato da una Deliberazione adottata, in data 8 Dicembre 1929, dall' Assemblea Generale dei Confratelli, con la quale esplicitamente si dichiarava di devolvere la propria competenza al Commissario (che dall' Autorità Superiore sarebbe stato nominato) anche per la compilazione ed approvazione del nuovo Statuto Organico e del Regolamento Interno;

Considerato che il testo del compilato Statuto e quello del Regolamento sono stati -ad abbondanza- sottoposti al libero esame di tutti i Signori Confratelli, mediante annunciata deposito nella Sede dell' Associazione, senza che contro dei medesimi documenti siano state prodotte opposizioni, tanto da dover ritenere le sancite disposizioni di pieno gradimento dei componenti della Confraternita;

DELIBERA :

" E' approvato l' unito Testo di Statuto Organico, in data 22 Maggio 1932, composto di 36 Articoli, che si rassegna alla Revma Curia Vescovile per la prescritta sanzione di S.E. l' Ordinario Diocesano.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

Imperia- PortoMaurizio- 29 Luglio 1932

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Il Segretario



[Handwritten signature]

Le origini

Le confraternite, nel passato, erano dette "Casacce".

Tale termine veniva usato, in origine, per indicare la "casa comune", e cioè l'oratorio in cui si riunivano i "fratelli", i membri del sodalizio.

A Porto Maurizio si consolidarono tra la fine del 1300 e l'inizio del quattrocento, e si svilupparono in completa autonomia rispetto alla gerarchia ecclesiastica

In città ne esistevano tre, ed avevano come titolari, rispettivamente, santa Caterina d'Alessandria, san Giovanni Battista, e la Vergine Annunziata.

Le Casacce si accrebbero rapidamente in potenza finanziaria, e nel 1462, al momento della edificazione della nuova chiesa parrocchiale, sul culmine del colle maurino, erano in grado di acquistare le cappelle più prestigiose, quelle a fianco dell'altare maggiore.

Tale fatto ci porta a pensare che le confraternite costituissero, già allora, entità ben più potenti delle singole famiglie nobili.

Alla fine del 1500, nel periodo della controriforma, si volle conglobare tutte queste forze in un'unica compagnia di disciplinanti.

Era intenzione della gerarchia ecclesiastica portare sotto un comune ombrello tutte le varie "Compagnie" o "Casacce", sorte in maniera disordinata nei secoli precedenti, e fonti, negli ultimi decenni, di non pochi problemi, soprattutto in campo scismatico e con qualche punta di eresia.

Nel 1595 parve che i tentativi avessero avuto successo: i priori si accordarono sul progetto di riunirsi in un solo oratorio, almeno in via provvisoria.

Ma tutto si risolse in una proclamazione di intenti che lasciò le cose allo status quo.

Tre anni dopo la Serenissima Repubblica di Genova, mandò a Porto Maurizio il nobile Pietro Lomellino, con lo specifico incarico di provvedere all'unione delle antiche Casacce.

Egli assolse egregiamente il compito, come si può rilevare da una sua lettera inviata alle serenissime autorità in data 8 settembre 1599:

*"Addì 5 settembre, tutti insieme li confrati hanno fatto una solenne processione et abbraciatasi insieme con segni di tanta amorevolezza che si può sperare in Dio che per l'avenire vi debba esser pace et buona intelligenza fra loro et di nuovo hanno risoluto dar i loro oratori a queste povere monache le quali tanto bisogno d'essi si hanno, et di ritirarsi in una chiesa rovinata di questo loco, et fabricar ivi il loro oratorio.
dal Porto Maurizio, li otto di settembre 1599, di vostre signorie servo umilissimo, vostro Pietro Lomellino".*

La nuova Confraternita assunse il nome di "Unione de' Disciplinanti del Porto Maoritio sotto gli auspici di san Pietro Apostolo".

Subito acquistò un terreno con i ruderi di una cappella privata e nel 1601 si inaugurò il nuovo Oratorio

Due anni più tardi si approvarono i nuovi statuti, con la delibera avvenuta nell'assemblea dei confratelli dell'8 giugno 1603. Tali statuti ressero la confraternita per oltre tre secoli, fino alla delibera del 1932

L'evoluzione della confraternita

Per tutto il Seicento la Confraternita dei Disciplinanti di san Pietro crebbe in numero di iscritti fino a raggiungere l'apice della potenza economica e finanziaria attorno alla prima metà del secolo successivo, quando i confratelli ammontavano a circa il 25% della popolazione cittadina.

Si può datare a questo periodo storico la realizzazione delle maggiori opere d'arte contenute nell'Oratorio, per giungere al completo rifacimento dello stesso e alla sua affresatura alla fine del secolo.

La Confraternita era guidata da un capo detto Priore, coadiuvato da un Sotto Priore e da un Consiglio, composto da un numero di confratelli variabile nel corso dei secoli, comunque oscillante attorno alle dodici unità.

Le cariche rispecchiavano *"in toto"* quelle pubbliche, relative alla Amministrazione Comunale dell'epoca, tanto che era popolarmente in uso un proverbio dialettale che diceva *"ancheui Prejù de' san Pèru, deman Prejù pe' daveù"*, quasi che il priorato della Confraternita fosse propedeutico ad una qualsiasi carriera politica locale, e, forse, anche esterna.

Con l'avvento dell'era napoleonica, si verificò un periodo buio per l'istituzione, che perse tutti i beni, riottenendoli solo parzialmente dopo la restaurazione.

Vi fu ancora un rilancio, per tutto il secolo, fino alla prima guerra mondiale, quando giunse un primo decadimento, che si evidenziò, in maniera marcata, nel secondo dopoguerra.

A seguito dell'arrivo a Porto nel 1964 del parroco Francesco Drago, vi fu un rilancio delle Confraternite, che dura tuttora.

In Oratorio si celebra regolarmente la messa vespertina la domenica, e i confratelli partecipano alle processioni cittadine ed in generale alla vita associativa e religiosa della nostra parrocchia.

Dal 1996 è in essere anche un ciclo di formazione religiosa, in unione con le altre forze parrocchiali, attraverso corsi di catechesi e ritiri spirituali.

Molte sono le cerimonie paraliturgiche che la Confraternita esegue nel corso dell'anno: tra tutte citiamo le seguenti:

- 1) la processione notturna per le Chiese ed Oratori di Porto Maurizio la sera del Giovedì Santo con l'esecuzione degli antichi canti "della passione"
- 2) la realizzazione, nel nostro Oratorio, del "Sepolcro" apparato effimero nella Settimana Santa,
- 3) la Festa del Santo titolare con novena e processione notturna per le vie cittadine dal 20 al 29 giugno,
- 4) la realizzazione del Presepe

Claudio Riso, Priore di san Pietro

Dal nostro Oratorio, 5 settembre 2008

409° anniversario della fondazione del nostro sodalizio